

IL GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA Avv. Dante Monici
Della III sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile N. 2213/08 Ruolo Generale promossa

DA

VANDA BENTIVOGLIO, residente a Ozzano dell'Emilia
(BO) via Emilia 404, elettivamente domiciliata a San Lazzaro
di Savena (BO), via Emilia 3, presso lo Studio degli Avv. ti
Francesca Cantarini e Marco Bordoni che la rappresentano e
difendono

Attrice

Contro

U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. (già UNIPOL
ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante
Dot. Stefano Scavo, rappresentata e difesa dall'Avv. Jader
Ritorto nel cui Studio in Bologna, viale Pietramellara 5, ha
eletto domicilio.

Convenuta

MARCO MOVIMENTI TERRA, in persona del legale
rappresentante p.t., con sede a Castel San Pietro Terme, piazza
Papa Giovanni XXIII 16

Convenuta contumace

AVONDI CLAUDIO, residente a Castel San Pietro Terme (BO),
via De Gasperi 7

Convenuto contumace

OGGETTO: risarcimento danni veicoli/nat.

CONCLUSIONI DELLA PARTE ATTRICE:

"Vogli il Giudice, respinta ogni contraria istanza, ritenere
fonda la domanda attorea e, conseguentemente, accertata la
responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà
di Ma. Ro. tg. BO G79425 nella causazione del sinistro di cui in
premesse e vista la rinuncia agli atti notificata a Claudio Avondi
nonché la rinuncia alla domanda proposta nei confronti dello
stesso Ma. Ro. verbalizzata in sede di prima udienza, condannare Ma. Ro.
e U.G.F. assicurazioni (già Unipol Spa), in solido o in alternativa,
al pagamento in favore di Vanda Bentivoglio delle suddette
somme oltre a rivalutazione ed interessi legali dal di del dovuto
al saldo. Il tutto entro € 5200,00. Con vittoria di spese,
compenze ed onorari. CONCLUSIONI DELLA

CONVENUTA U.G.F. ASS.NI S.P.A. (già UNIPOL S.P.A.):

"Vogli il Giudice adito, nel merito, in via principale contenere
le richieste attoree ex art. 2054, II comma, c.c. sulle risultanze

SENT. N. 520/10

Cron. N. 758/10

R.G. N. 2213/08

REP. N. 281/10

Spedita il: 6/11/09

Depositata il:

10.11.2010

REGISTRATO

10.30/3/10

AL. 3325

10.11.2010

dell'esperita istruttoria giudiziale respingendo la domanda di danno esistenziale (Cass. 15022/05). Accertata la mora del creditore per i motivi di cui in premessa compensare integralmente le spese di lite. In via riconvenzionale, accertare l'esistenza o meno di lesioni a carico dell'attore correlate al sinistro di cui è causa (Cass., Sez. III 27/10/98 n. 10702) e, in caso contrario con pronuncia di accertamento negativo accertare e dichiarare l'inesistenza di altre voci di danno risarcibili rispetto a quella richiesta con la presente causa".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, Vanda Bentivoglio conveniva in giudizio MA.RO. Movimenti Terra, Claudio Avoni e Unipol Ass.ni Spa, accertata la responsabilità esclusiva di Claudio Avoni, per sentirli condannare, in via solidale o in alternativa, al risarcimento dei danni subiti in un incidente stradale avvenuto in data 30/4/07 in Castenaso (BO). Affermava l'attrice che, mentre percorreva via Nasica in Castenaso, la propria autovettura veniva tamponata da un veicolo di proprietà e condotto da Marika Bolognino, a sua volta precedentemente tamponato e sospinto da un furgone di MA.RO.

Dei convenuti si costituiva soltanto UGF Ass.ni Spa che contestava la dinamica del sinistro come esposta dall'attrice nonché l'ammontare del preteso danno e svolgeva domanda riconvenzionale di accertamento delle lesioni patite dall'attrice. Parte attrice dichiarava di rinunciare ad ogni pretesa nei confronti del convenuto Claudio Avoni, estraneo ai fatti di causa e precisava di non aver subito alcun danno fisico nel sinistro de quo.

La causa era istruita attraverso l'espletamento di prove orali (tre testimoni).

All'udienza del 6/11/09 le parti precisavano le conclusioni depositando memorie riepilogative; nella stessa udienza la causa veniva trattenuta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ad avviso di questo giudice sussiste adeguata prova di quanto prospettato dall'attrice: dai due modelli CAI agli atti di causa Bolognino Marika (B) tamponava l'autovettura di Bentivoglio Vanda (A) dopo che il mezzo di MA.RO. (C) tamponava il veicolo della Bolognino "dal momento che X svoltava a destra senza freccia". Il conducente del veicolo assicurato Unipol ha sottoscritto il modulo CAI prodotto quale doc. 2 nel quale ancora viene indicata la presenza di X come quarto veicolo, la cui svolta destra ha comportato la brusca frenata della Bentivoglio ed il

riseguito tamponamento a catena. Quindi la manovra di svolta destra senza freccia che Unipol attribuisce all'attrice e cheifica quale concausa dell'incidente è, in realtà, stata realizzata un quarto veicolo indicato nel CAI come X e non implicato nel tamponamento a catena. Si sottolinea che il modulo CAI ando è sottoscritto dai conducenti coinvolti ed è completo in ni sua parte, compresa la data, genera una presunzione iuris tum valevole nei confronti dell'assicuratore o come tale perabile con prova contraria. Nel caso de quo la compagnia rinviata non ha ottemperato all'onere di dimostrare in modo ovvincente una diversa dinamica dei fatti rispetto a quanto emerge dalla modulistica CAI.

Per quanto concerne i danni, risulta dal tenore dell'atto di azione e dalla documentazione in atti che Vanda Bentivoglio n ha subito lesioni fisiche e non vengono da lei espresse erve in merito ad ulteriori danni; pertanto non ha ragione essere la domanda riconvenzionale di accertamento di Unipol, lla quale non si è svolta perciò alcuna istruttoria, sulla base lla dichiarazione effettuata sul verbale di prima udienza da rte dell'attrice. La fattura n. 145 del 18/6/07 della Carrozzeria rloti Toscana (comprensiva di 3 giorni di noleggio di un icolo sostitutivo) attesta un danno ammontante ad € 1755,00 rea la forza probatoria di tale documento cfr. Cass., 6/8/07, n. 169 e 10/2/03 n. 1954). All'udienza del 23/2/09 tale fattura è ta convalidata dal legale rappresentante della Carrozzeria rloti Srl Luciano Carlotti il quale ha confermato che la ddetta Carrozzeria ha effettuato le riparazioni del veicolo de o come da fotografie agli atti di causa (doc. 4 fascicolo oreo). Per quanto riguarda il fermo tecnico si condivide la isprudenza della Suprema Corte per cui rileva la sola costanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un to tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era tinato (Cass., sent. 9/11/06, n. 23916; Cass., 21/10/08, n. 148, Cass. 30/07/04, n. 10000, Cass. 13/12/02, n. 10063). Non aratamente imputazione alla danneggiata, posto che Unipol ha i giustificatamente ritardato di incaricare un perito per la visione o danno ed ora non può certo pretendere di sostenere che la nneggiata abbia rifiutato l'accertamento del danno (a maggior razione quando risulta provato che il patrocinatore stragiudiziale aia comunicato al perito la disponibilità a trasmettere, sia pure e i termini concessi e pertanto per spirito conciliativo, la

3 FEB. 2010

documentazione del danno, comunicazione alla quale il perito non ha dato riscontro, e nemmeno Unipol). Ritenendosi perciò accertata la responsabilità esclusiva del conducente del veicolo di proprietà MA.RO. tg. BO*G79425 nella causazione del sinistro de quo e vista la rinuncia agli atti notificata a Claudio Avoni nonché la rinuncia alla domanda proposta nei confronti dello stesso verbalizzata in sede di prima udienza, MA.RO. e UGF Assicurazioni Spa (già Unipol Spa), in solido fra loro, dovranno pagare in favore dell'attrice la somma di € 1755,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dì del dovuto al saldo. Le spese del giudizio sono a totale carico dei convenuti soccombenti, in solido fra loro.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace di Bologna, definitivamente pronunciando nella causa n. 2213/08 R.G., ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, CONDANNA i convenuti U.G.F. ASSICURAZIONI S.P.A. (già UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.), in persona del legale rappresentante Dott. Stefano Scavo e MA.RO. Movimenti Terra, in persona del suo legale rappresentante p.t., in solido fra loro, a pagare all'attrice Bentivoglio Vanda la somma di € 1755,00 (millesettecentocinquantacinque/00), oltre rivalutazione ed interessi dal dì del dovuto al saldo.

LIQUIDA le spese di lite sostenute dall'attrice in complessivi € 3578,53 di cui € 796,00 per competenze, € 918,00 per onorari, € 138,67 per spese, oltre a 12,5% spese generali, C.P.A. e IVA come per legge, che dovranno essere rifuse dai convenuti U.G.F. Assicurazioni S.p.a. e MA.RO. Movimenti Terra, in solido fra loro.

Così deciso in Bologna il 23/12/09

Il Giudice di Pace
Avv. Dante Monici

De. scritto in Cancelleria

il 3 FEB. 2010

IL CANCELLIERE
Santini Giorgio